

Addì 9 maggio 1951 in Milano, tra

la Soc. Fiat, rappresentata dall'Avv. Ubaldo Giuglini, dal Cav. Giuseppe Corziatto e dall'Avv. Giorgio Garino e le Commissioni interne degli Stabilimenti Fiat di Torino rappresentate da: Bianchi Fernando - D'Amico Vito - Vacchetta Ferdinando - Ciuti Arnoldo - Zerillo Ciro - Sabatini Giuseppe - Traficante Domenico - Brusso Pierino - Ruggero Matteo - Riso Benedetto - Vernoni Giulio - Arrighi Edoardo - Ortolano Giovanni - Chiolerio Giovanni - Cottura Carlo - Morelli Fumante con l'assistenza dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni nelle persone di: Avv. Rosario Toscani, per l'organizzazione industriale; Pizzorno Amino, per la Fiom nazionale; Sabatini Armando, Pomesano Paolo, per la Fim; Chiari Arturo, per la Uilm; Sulotto Egidio, per la Cdl di Torino; Dosio Andrea, per la Fiom di Torino; Raffo Giuseppe, per la Camera sindacale di Torino; Enrico Mario, per la Fim di Torino

prese in esame le rivendicazioni avanzate dalle Commissioni interne Fiat, dopo ampia discussione, si è concluso:

A) Parte normativa

La Fiat accetta e conferma di essere disposta ad effettuare, anche successivamente all'accordo odierno, gli accertamenti sulle situazioni anomale segnalate dalle Commissioni interne con le lettere 7 e 17 marzo 1951 con le quali le Commissioni interne stesse hanno richiesto l'assunzione complessiva per le varie Sezioni di circa 2.500 lavoratori, dichiarando fin d'ora che, nei casi in cui gli inconvenienti lamentati dalle Commissioni interne dovessero risultare esistenti, l'azienda provvederà ad attuare i seguenti provvedimenti:

a) Per i casi di ritmi di lavoro eccessivamente gravosi:

- congrue maggiorazioni dei tempi di lavorazione e degli elementi del fattore di sforzo;
- immissione di nuova mano d'opera ove tale immissione sia resa necessaria dalle revisioni dei tempi rubrica di cui al comma precedente.

b) Per i casi di straordinario non contenuto nei limiti dell'eccezionalità prevista dal contratto:

- abolizione dello straordinario non conforme ai requisiti contrattuali e divieto di farlo effettuare in avvenire;
- immissione di nuova mano d'opera in sostituzione dello straordinario non contenuto nell'ambito e non avente le caratteristiche previste dalle disposizioni contrattuali e di legge.

L'azienda conferma il proposito di continuare sviluppandola l'azione diretta a dare la massima efficienza alle misure di prevenzione contro gli infortuni e le

malattie professionali relative all'ambiente di lavoro, agli impianti, alle attrezzature ed al loro funzionamento e di prendere in considerazione le segnalazioni che al riguardo pervenissero dalle Commissioni interne e dagli appositi organi aziendali.

B) Parte economica

Tra le parti contraenti, nella comune volontà di avviare a soluzione la complessa controversia, si conviene che venga corrisposto agli operai:

1) per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1951 a titolo di integrazione forfetaria del premio e superpremio di produzione e dell'acconto già concesso la somma di L. 6.860 globali riferite all'orario pieno;

2) dal 1° giugno 1951, un miglioramento medio ponderale del trattamento retributivo di premio e superpremio, nella misura di L. 10 orarie ivi comprese le tre lire già concesse in acconto.

L'azienda conferma che effettuerà nel corso del prossimo trimestre (maggio-luglio) la revisione delle situazioni di merito (sganciamento dei massimali) con un miglioramento retributivo medio ponderale di una lira oraria che attuerà con decorrenza 1° giugno.

L'ulteriore esame per la messa a punto delle intese di cui al presente accordo e per la strutturazione del premio e superpremio proseguirà in sede aziendale. Del pari si procederà in sede aziendale alla determinazione dei miglioramenti da apportare al premio mensile degli impiegati, con decorrenza 1° gennaio 1951.

Per la Fiat

Per le CC. II.

all.

Tra la Direzione Generale della FIAT e le Commissioni Interne delle Società FIAT di Torino, con riferimento alle intese già intercorse il 9 maggio 1951 (Accordo di Milano), si è convenuto quanto segue:

1°)- PREMIO DI PRODUZIONE (incentivo)

Fermo restando la struttura e le modalità di pagamento già in atto, gli importi del premio di produzione vengono così determinati:

<u>Uomini</u>	base a rend. 100	incremento per punto fino a 145
diretti:		
lavori normali	Lire 24,-	Lire 0,80
lavori pesanti	" 26,-	" 0,90
lavori gravosi	" 29,-	" 1,-
indiretti collegati		
lavori normali	" 24,-	" 0,55
lavori pesanti	" 26,-	" 0,60
indiretti non collegati	fisso di Lire 24,-	
<u>Donne</u>		
dirette		
lavori normali	Lire 21,-	Lire 0,60
lavori pesanti	" 23,-	" 0,70
indirette collegate	" 21,-	" 0,40
indirette non collegate	fisso di Lire 21,-	

La struttura, l'andamento e gli importi del premio di produzione ai vari rendimenti sono specificati in dettaglio nei grafici allegati, i quali formano parte integrante del presente accordo.

2°)- PREMIO GENERALE DI STABILIMENTO (super premio)

Il premio generale di Stabilimento (super premio) verrà corrisposto, a far tempo dal 1° settembre 1951, secondo le modalità e le misure di cui in seguito.

Il premio generale di Stabilimento è indipendente per ogni Sezione.

Esso viene corrisposto in misura oraria e liquidato mensilmente, per tutte le ore lavorate dall'operaio (ivi comprese le ore di inattività). Ad ogni effetto contrattuale esso è parificato al premio di produzione di cui al precedente punto 1°).

Il premio generale di Stabilimento viene pagato in base alle variazioni di un apposito coefficiente, da determinarsi Sezione per Sezione con successivi accordi aggiuntivi, sulla scorta dei seguenti criteri di massima:

a) per lo Stabilimento Automobili:

media giornaliera delle unità prodotte nel mese diviso per media giornaliera ore totali di presenza (ore retribuite) dagli operai nel mese.

b) per lo Stabilimento SPA:

media giornaliera delle unità tipo prodotte nel mese diviso per media giornaliera ore totali di presenza (ore retribuite) degli operai nel mese.

La determinazione delle unità tipo avverrà secondo criteri di massima già precedentemente adottati.

c) per gli altri Stabilimenti:

ore prodotte nel mese (più ore ad economia per produzione principale) diviso ore totali di presenza (ore retribuite) degli operai nel mese.

La Direzione studierà la possibilità di formule basate sulle unità tipo, quali quella di cui al precedente punto b), da estendersi a quelle Sezioni il cui coefficiente viene calcolato sulle ore prodotte.

Per il numeratore, la media giornaliera delle unità (e unità tipo) prodotte, si otterrà dividendo il numero totale di unità (o unità tipo) prodotte nel mese per i giorni lavorativi di calendario. Per il denominatore, la media giornaliera delle ore di presenza retribuite si otterrà del pari dividendo il numero totale delle ore retribuite del mese per i giorni lavorativi di calendario.

Il premio generale di Stabilimento è differenziato per le varie categorie come segue: prima, seconda, terza, quarta e donne e ragazzi, indiretti non collegati.

Le misure del premio sono le seguenti:

	base	incred. centesimale	massimo
prima	23	0,26	51
seconda	19	0,24	43
terza	15	0,20	35
quarta - donne e ragazzi	11	0,16	27
indiretti non collegati	10	0,10	20

L'andamento e le misure del premio sono specificate in dettaglio nel grafico allegato, che forma parte integrante del presente accordo.

Nella determinazione dei coefficienti per ciascuna Sezione, e del loro andamento, si farà riferimento, secondo le intese già intercorse, alla situazione produttiva, di rendimento e di ore di presenza retribuite degli operai nel decorso mese di maggio 1951.

Determinati i coefficienti risultanti per ogni Sezione per il suddetto mese di maggio verranno riportati sulla scala centesimale del grafico allegato ai livelli seguenti:

Sezione Automobili Mirafiori	punti	71,8
" Aeronautica d'Italia	"	44,4
" Industrie Metallurgiche Acciaierie	"	48,8
" Metalli	"	47,9
" SPA	"	45,6
" Lingotto	"	46,9
" Materiale Ferroviario	"	46,1
" Grandi Motori	"	45,2
" Ricambi	"	45,8
" Fonderia	"	69,2

I livelli di cui sopra sono stati determinati per ciascuna Sezione in modo da ottenere, tra premio di produzione e premio generale di Stabilimento, un aumento retributivo medio ponderale, riferito alla situazione del mese di maggio 1951, pari alle 10 Lire previste dall'accordo 9 maggio 1951 (Accordo di Milano).

La parti si danno atto che verranno presi in esame quegli inconvenienti che dovessero emergere in sede di applicazione pratica delle norme di cui sopra.

La Commissioni Interne saranno messe in possesso dei dati necessari per controllare il calcolo del coefficiente.